

Appunti di Economia

L'impresa nell'ordinamento giuridico italiano

<i>L'impresa</i>	1
<i>L'azienda</i>	2
Avviamento	2
Trasferimento di azienda.....	3
Usufrutto e affitto di azienda.....	3
<i>Classificazione dell'attività di impresa</i>	4
Imprese agricole e imprese commerciali.....	4
Impresa artigiana e impresa familiare.....	4
Impresa individuale e società	5
Principali caratteristiche del contratto di società.....	7

L'impresa

Nell'ordinamento giuridico italiano, la nozione legislativa di *impresa* si ricava banalmente dalla definizione di *imprenditore* ⁽¹⁾: **"impresa"** è l'attività economica esercitata dall'imprenditore. In questa definizione non rientrano tutte le attività di puro godimento dei beni, mentre invece rientrano le *attività finanziarie* (società finanziarie, holdings, ecc.).

Affinché una generica *attività economica* possa qualificarsi come **attività di impresa** sono necessari 3 fondamentali requisiti:

1. l'organizzazione, ossia il coordinamento dei vari fattori produttivi impiegati;
2. la professionalità intesa come stabilità ed abitualità dell'esercizio dell'attività;
3. la destinazione al mercato dei beni e/o dei servizi prodotti.

Il secondo requisito prevede dunque che l'attività non sia saltuaria o occasionale. Tutt'al più, essa può essere **stagionale** purché però sia periodica ed abituale (si pensi ad un villaggio turistico estivo). Inoltre, sempre riguardo la professionalità, essa può essere presente anche quando l'oggetto dell'attività sia un unico affare: in questo caso, l'affare in questione deve avere una notevole rilevanza economica e per questo deve implicare lo svolgimento di una serie di operazioni.

¹ art. 2082 c.c.

Invece, riguardo la **destinazione** dei beni e servizi prodotti, si possono fare due osservazioni:

- in primo luogo, l'ovvia interpretazione è che non si può considerare attività di impresa quella i cui beni eventualmente prodotti siano destinati al fabbisogno esclusivo dell'imprenditore e dei suoi familiari;
- in secondo luogo, non è detto che una attività di impresa debba porsi lo scopo di ricavare un **utile patrimoniale** (il cosiddetto **fine di lucro**), anche se comunque questo ne rappresenta il fine normale. In questo modo, rientrano nell'ambito dell'impresa anche le attività economiche organizzate dagli *enti pubblici economici*, dalle *società mutualistiche*, dai *consorzi* e così via.

Possiamo dunque sintetizzare dicendo che si definisce **impresa** ogni attività economica organizzata, esercitata in modo professionale e diretta alla produzione di beni o servizi per il mercato.

L'azienda

Si definisce **azienda** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ⁽²⁾. Termine importante è "organizzati": l'azienda si caratterizza per l'**organizzazione**, ossia il coordinamento funzionale tra i vari beni in vista dello scopo produttivo che l'imprenditore si è prefisso.

Non è necessario che i beni appartengano all'imprenditore: egli potrà essere proprietario solo di alcuni di essi oppure potrà semplicemente *esercitare l'impresa* con beni altrui (si parla in questo caso di **usufrutto di azienda** o di **affitto d'azienda**, come vedremo tra poco).

Avviamento

La *capacità produttiva dell'azienda* prende propriamente il nome di **avviamento** ⁽³⁾: essa deriva dall'attività di organizzazione dei beni e persiste anche quando cambia l'imprenditore. Di conseguenza, l'azienda avrà un **valore di mercato** corrispondente alla somma del **valore patrimoniale netto** e del **valore di avviamento**.

Tanto per fare un esempio semplice, se un imprenditore rileva un negozio sito in una via del centro cittadino, dovrà corrispondere al precedente proprietario un valore che tenga conto non solo del patrimonio vero e proprio del negozio, ma anche della sua posizione geografica, della clientela precedentemente servita, dell' "età" del negozio (un negozio che opera da 1 anno avrà un valore aggiunto minore di un negozio che opera da 30 anni) e così via.

Tale valore di avviamento potrà essere iscritto in **bilancio** solo quando sia stata pagata una somma a titolo di avviamento e sarà proprio tale somma a

² art. 2555 c.c.

³ Il termine "avviamento" non deve trarre in inganno: non si tratta di qualcosa relativo all'inizio dell'attività di impresa, bensì a qualcosa che si acquista nel tempo e, come si dirà tra poco, determina un "valore aggiunto" dell'impresa stessa.

comparire nei *documenti di bilancio*. Il valore di avviamento verrà poi ammortizzato nel tempo, nei successivi esercizi, secondo il preventivo apprezzamento degli **amministratori** dell'azienda (4).

Trasferimento di azienda

Il **trasferimento di azienda** si verifica in tre casi:

- quando vengono ceduti tutti i beni inerenti al complesso aziendale;
- quando non tutti i beni vengono ceduti, ma comunque tutti quelli che siano di importanza determinante per poter proseguire nell'attività produttiva;
- quando il *trasferente* si sia limitato al coordinamento e all'organizzazione dei beni e poi abbia ceduto tutti quelli necessari per l'avvio dell'attività produttiva.

Generalmente, le parti in causa stabiliscono quali beni del complesso aziendale vengono trasferiti e ne redigono un **inventario**. A seconda dei casi, questo inventario può servire a fini tassativi o semplicemente a fini esemplificativi del trasferimento.

Usufrutto e affitto di azienda

I possibili casi in cui l'imprenditore eserciti l'impresa con beni altrui sono due:

- **usufrutto d'azienda** (5): l'esercizio avviene in base ad un diritto reale di godimento;
- **affitto d'azienda** (6): l'esercizio avviene in base ad un diritto di credito.

La disciplina delle due situazioni è sostanzialmente analoga, ma tiene evidentemente conto delle differenze nella natura (reale o obbligatoria) del rapporto.

In entrambe le situazioni, l'imprenditore (usufruttuario o affittuario) ha il **diritto di godimento** dell'azienda e, in più, ha il potere di disporre dei beni che costituiscono il cosiddetto **capitale circolante** (vale dire merci in magazzino, materie prime e così via). In aggiunta, secondo l'orientamento predominante in giurisprudenza, egli dispone anche dei beni costituenti il **capitale fisso** (impianti, macchinari, arredi, ecc.) se questo è necessario per conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti aziendali. Difatti, il "conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti aziendali" è un obbligo espressamente previsto per l'imprenditore ed esso, insieme all'obbligo di "conservare le normali dotazioni di scorte", rappresenta un limite al potere di vendere i beni aziendali: infatti, dagli obblighi appena indicati si deduce che, qualora alcuni beni vengano venduti, essi debbano essere necessariamente reintegrati.

⁴ art. 2427 c.c.

⁵ art. 2561 c.c.

⁶ art. 2562 c.c.

Classificazione dell'attività di impresa

Al fine di individuare la disciplina giuridica applicabile, l'attività di impresa può essere classificata sostanzialmente in funzione di tre parametri: l'**oggetto** dell'attività, le **dimensioni** dell'impresa e la **struttura organizzativa** adottata. Nei prossimi paragrafi vengono perciò illustrate le possibili classificazioni.

Imprese agricole e imprese commerciali

Dal punto di vista dell'oggetto, si distinguono due tipologie di impresa:

- **impresa agricola** (7): attività caratteristiche di questo tipo di impresa sono sia le *attività agricole essenziali* (la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e così via) sia quelle ad esse connesse;
- **impresa commerciale**: una impresa è di questo tipo quando non rientra nella definizione di impresa agricola. Come ausilio a questa definizione, la legge italiana contiene (8) un elenco di attività commerciali che illustra in modo efficace quali imprese appartengono a queste categoria; l'elenco comprende:
 - le attività industriali dirette alla produzione di beni e di servizi;
 - le attività intermediarie nella circolazione dei beni (che si potrebbero definire attività di distribuzione o commerciali in senso stretto);
 - le attività di trasporto (di cose o di persone) per terra, acqua e aria;
 - le attività bancarie e assicurative;
 - le attività ausiliarie delle precedenti (9).

La precisa delimitazione dell'impresa agricola è molto importante non solo per stabilire la definizione di impresa commerciale, ma anche ai fini della applicazione della **disciplina di favore** verso l'impresa agricola, che consiste in:

- esenzione dagli obblighi previsti per le imprese commerciali,
- benefici fiscali,
- esenzione dall'applicazione delle norme previdenziali e infortunistiche dell'industria e dai contratti collettivi dell'industria e del commercio.

Impresa artigiana e impresa familiare

Dal punto di vista delle dimensioni dell'impresa, si distingue tra **impresa piccola** ed **impresa medio-grande**. In realtà, però, ha più senso la seguente classificazione:

⁷ art. 2135 c.c.

⁸ art. 2195 c.c.

⁹ Queste ultime imprese si ritiene che rientrino nell'ambito delle imprese commerciali anche quando l'attività ausiliaria venga esercitata a favore di imprese agricole.

- **impresa artigiana:** questo tipo di attività di impresa si caratterizza sostanzialmente per i seguenti requisiti:
 - ha, come oggetto, la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o di uso comune;
 - il suo **titolare** la dirige personalmente, vi collabora con il proprio lavoro professionale (anche manuale) e con la eventuale collaborazione dei propri familiari, ha la piena responsabilità dell'azienda e si assume tutti gli oneri ed i rischi connessi alla sua direzione e gestione;
 - il numero di dipendenti ed apprendisti che lavorano nell'impresa non supera determinati limiti;
- **impresa familiare:** in questa impresa collaborano i **familiari** ⁽¹⁰⁾, ai quali la legge attribuisce diritti di natura patrimoniale (ad esempio il diritto al mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia, il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa ed agli incrementi dell'azienda incluso l'avviamento) e diritti di carattere amministrativo, relativi alla gestione straordinaria, all'impiego degli utili e degli incrementi, alla cessazione dell'impresa. Tutte le decisioni relative a tali oggetti vengono prese, a maggioranza, dai familiari partecipanti.

Qualora l'impresa sia di tipo artigianale, essa beneficia di una serie di agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle varie **leggi speciali**. Il riconoscimento di una impresa come "artigiana" è comprovato dall'iscrizione della stessa nell'**albo delle imprese artigiane**, istituito presso la *Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato* di ogni provincia.

Da notare che l'impresa può comunque essere ritenuta artigiana anche se l'imprenditore utilizzi macchinari o fonti di energia. Non sono dunque gli strumenti produttivi usati a caratterizzare il tipo di impresa.

Impresa individuale e società

A seconda della struttura utilizzata, c'è una ulteriore classificazione tra *impresa individuale* e *società*.

La struttura dell'**impresa individuale** è molto semplice: l'imprenditore ha la direzione ed il controllo dell'attività economica e può modificarne senza limiti le caratteristiche. Quindi, l'imprenditore si assume il rischio delle operazioni intraprese, il che significa che assume la **responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte**: in parole povere, egli ne risponde come un qualunque debitore, con tutti i suoi beni presenti e futuri. Non solo, ma se l'impresa è di tipo commerciale e nell'ipotesi che essa fallisca, l'imprenditore subirà conseguenze gravi sia sul piano patrimoniale sia su quello personale.

Quindi, nel caso dell'impresa individuale, non esiste alcuna distinzione tra *creditori personali* dell'imprenditore e *creditori dell'impresa*: tutti hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni dell'imprenditore, indipendentemente dal fatto che tali beni siano o no destinati all'esercizio dell'impresa.

Una **società** (cioè un *esercizio collettivo di impresa*) ha invece una struttura più complessa. In primo luogo, una società si attua attraverso la stipulazione di un contratto (detto **contratto di società**), che dà vita ad un ente distinto dai singoli

¹⁰ Secondo la definizione legislativa, si intendono "familiari" i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

soci e dotato, in misura più o meno ampia, di una propria autonomia patrimoniale di una propria struttura organizzativa (quest'ultima sarà più o meno complessa a seconda del tipo di società, come vedremo più avanti).

E' chiaro che il contratto di società produce effetti non solo tra i vari soci, ma anche nei confronti di terzi che dovessero entrare in rapporto con la società; di conseguenza, la legge indica gli schemi organizzativi che consentono l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa, in modo da escludere la possibilità che vengano adottate forme diverse, e stabilisce inoltre regole ferree riguardo

- la responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società;
- la tutela dei creditori sociali;
- il funzionamento e l'organizzazione della società;
- la documentazione ed il controllo dell'attività della società.

La legge prevede i seguenti "tipi" di società (o **tipi sociali**):

- *società semplice*;
- *società in nome collettivo*;
- *società in accomandita semplice*;
- *società per azioni*;
- *società in accomandita per azioni*;
- *società a responsabilità limitata*.

Di questi tipi, la società semplice è riservata solo per attività non commerciali, mentre invece gli altri valgono per qualsiasi attività di impresa.

In generale, ciascun tipo sociale risponde ad esigenze pratiche diverse. Tuttavia, la legge ammette la possibilità che i soci modifichino gli accordi presi inizialmente fino a consentire il cambiamento di tipo sociale (la cosiddetta **trasformazione di società**) e quindi anche delle regole applicabili. Anche il procedimento stesso di trasformazione è regolato da disposizioni precise, atte essenzialmente a tutelare gli interessi sia dei soci sia dei **creditori sociali**.

Possiamo individuare due sostanziali differenze tra impresa individuale e società:

- in primo luogo, nelle società si rileva una limitazione del rischio di impresa rispetto all'impresa individuale: infatti, la responsabilità dei soci verso le obbligazioni sociali è prima di tutto della società, nel senso che, di fronte ai creditori sociali, risponderà innanzitutto la società con il suo patrimonio;
- in secondo luogo, legato peraltro a quanto appena detto, esiste una distinzione precisa tra **creditori sociali** e **creditori personali** dei singoli soci: il patrimonio della società è infatti destinato alla soddisfazione dei creditori sociali, mentre invece i creditori personali dei singoli soci non possono in alcun modo agire contro la società per ottenere il pagamento dei propri crediti; solo in particolari condizioni, tali creditori potranno determinare lo scioglimento del rapporto particolare tra la società ed il singolo socio debitore, in modo poi da soddisfare i propri crediti su quanto il socio avrà ricevuto a titolo di liquidazione della propria quota.

Principali caratteristiche del contratto di società

Il **contratto di società** è definito dalla legge ⁽¹¹⁾ come quel contratto con cui due o più persone “conferiscono” beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In base a questa definizione, il contratto di società presenta tre elementi fondamentali:

- i cosiddetti **conferimenti**, ossia le prestazioni cui i soci si impegnano per consentire alla società la realizzazione dello scopo per cui è stata costituita (il cosiddetto **oggetto sociale**); tali conferimenti consentono la formazione di un fondo sociale (detto **capitale sociale**);
- l’esercizio in comune di una **attività** diretta al raggiungimento di un fine produttivo ⁽¹²⁾;
- lo scopo di dividere tra i soci gli **utili** che da tale attività derivano.

Autore: **Sandro Petrizzelli**

e-mail: sandry@iol.it

sito personale: <http://users.iol.it/sandry>

succursale: <http://digilander.iol.it/sandry1>

¹¹ art. 2247 c.c.

¹² Sono perciò esclusi gli accordi di collaborazione diretti al raggiungimento di fini diversi e, in particolare, delle cosiddette “comunioni a scopo di godimento”.